

Prot. 1392

Cagliari, 5 Novembre 2014

PEC

Al Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Franco Pinna
Al Responsabile del Procedimento
Geom. Giampaolo Ruggiu
Comune di Orani
Piazza Italia, n. 7
08026 – Orani (NU)
ufficiotecnico@pec.comune.orani.nu.it

OGGETTO: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE Preliminare/Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di riattamento e messa a norma e riqualificazione degli spazi esterni pedagogico ricreativi della Scuola dell’Infanzia sita a Orani in loc. Sa ‘e Mastio “. CIG: J74H14000270002 CUP: 5945050A73

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All’avviso, non risulta allegata la *“procedura di calcolo per la determinazione del valore dell’incarico”*, così come disposto anche dall’art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007. Si evince infatti che i criteri per la stima del compenso sono quelli stabiliti dal D.M. 143/2013 nella categoria E.08 (corrispondente alla cat. Ic della L. 143/1949) ma, **in virtù del principio di trasparenza, si chiede di voler pubblicare insieme all’avviso e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara** al fine di valutarne la congruità. In tal senso, del resto, l’art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l’altro, *“...d) l’ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all’articolo 262 e l’indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare”*. Difatti, le stazioni appaltanti *“non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L’importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi...”*

La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

2. Nell'Avviso, in merito ai requisiti di idoneità professionale per la partecipazione, si afferma che "I candidati dovranno dimostrare di aver svolto, nell'ultimo quinquennio, antecedente la pubblicazione del presente avviso, almeno 2 (due) servizi di progettazione appartenenti alla categoria IC (L. 143/49 art.14)." Trattandosi di incarico da affidare ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 comma 7 i requisiti che **possono** essere chiesti, "(...) *in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere (...)*" sono quelli di cui all'art. 263 che al comma 1 lettera b) chiede "l'avvenuto espletamento negli **ultimi dieci anni** di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;". Pertanto si ritiene che Codesto Spett. Le Ente, nel richiedere i requisiti non possa limitare l'arco temporale a soli cinque anni. A tale proposito si cita un passaggio della Determinazione dell'AVCP n. 5 del 27 luglio 2010:

Occorre però tenere presente che il decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo correttivo del Codice) ha introdotto all'articolo 253 il comma 15-bis, prevedendo un meccanismo transitorio (fino al 31 dicembre 2010) teso a consentire una più agevole partecipazione alle gare per i progettisti attraverso la presa in considerazione di un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente di cui all' articolo 66. La novella ha la funzione di consentire la partecipazione alle gare di progettazione ad un maggior numero di soggetti, permettendo a questi ultimi di ampliare l'arco temporale di riferimento all'interno del quale recuperare le referenze necessarie a gareggiare. Pertanto, la volontà del legislatore, applicata alle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione per incarichi di progettazione atri servizi tecnici ad essa commessi, è tale per cui:

- a) *quando la normativa vigente prevede un requisito di cinque anni (è il caso della lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999, sul fatturato globale per servizi di ingegneria), l'applicazione della norma del terzo correttivo determina la richiesta dei "migliori cinque anni del decennio precedente" (in sostanza si consente di individuare su dieci anni il requisito quinquennale);*
- b) *allo stesso modo si opera per la richiesta di requisiti triennali (lettera d) del citato comma dell'articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999 in tema di organico medio annuo): si dovrà fare riferimento ai "tre migliori anni del quinquennio precedente";*
- c) *per gli altri due requisiti su base decennale (lettera b) e lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999) invece, la norma non risulta applicabile, pena una sua*

interpretazione restrittiva, contraria alla ratio della novella. Il legislatore ha, infatti, ritenuto sufficiente, per questi due requisiti, l'arco temporale decennale e, quindi, non ha previsto (né poteva prevedere, per simmetria con la norma dedicata alle imprese di costruzioni) una estensione del periodo documentabile per provare i requisiti.

Attualmente l'art. 253 comma 15 bis del D.Lgs 163/2006 è valido sino al 31 dicembre 2015 e quanto affermato risulta confermato dal D.P.R. 207/2010 successivo alla suddetta Determinazione dell'AVCP.

Si chiede inoltre che vi sia congruenza tra quanto richiesto nell'avviso e quanto richiesto nell'allegato B, in quanto nell'avviso non è esattamente specificato a quanto ammontino i requisiti da dimostrare tramite i due servizi documentabili, cosa invece poi specificata nell'allegato B (1 volta l'importo lavori, ossia € 135.000,00).

Inoltre si chiede di specificare che i servizi documentabili sono riferiti **sia alla progettazione che alla Direzione dei Lavori** e non solo alla progettazione come scritto nell'avviso. Infatti anche in questo caso vale la pena citare la Determinazione dell'AVCP n. 5 del 27 luglio 2010 che al paragrafo 2.2 afferma:

"(...) Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464, secondo cui "la disposizione, nonostante la sua complessa e non chiara formulazione, non chiede affatto che i due servizi richiesti (chiamati "servizi di punta") debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, cioè, in definitiva, debbano essere due servizi identici a quelli da affidare. (...) l'obiettivo [della norma è quello, n.d.r.] di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano svolto almeno due servizi, della entità da esso stabilita, per ogni tipo di lavoro (opere edili, ambientali, di illuminazione ecc.) di cui si compone il servizio da affidare").

Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione lavori, purché ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto. (...)"

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gaetano Attilio Nastasi

